



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N. 6023/06

Reg.Dec.

N. 10380 Reg.Ric.

ANNO 2005

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da ----, rappresentata e difesa dall'avv.to
Luigi Mughini, con domicilio eletto in Roma presso il dott. Grez,
Lungotevere Flaminio, n. 46, palazzo VI, scala b;

contro

il Ministero dell' Interno, Questura di Firenze, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez.
I^a, n. 3754/2005 del 28.07.2005;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 27 giugno 2006 il
Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi per le parti l'avv.to Buccellato in sostituzione dell' avv.to Mughini e l'Avvocato dello Stato Galluzzo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1). La cittadina nigeriana --- sporgeva in data 17.06.2004 circostanziata denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per reati inerenti allo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione con violenza e minacce consumati nei suoi confronti. In relazione a detti fatti avanzava domanda per il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, ricorrendo gli estremi di protezione sociali identificati dalla predetta disposizione, onde poter sottrarsi alla situazione di violenza e di condizionamento personale.

Con provvedimento del 22.04.2005 il Questore di Firenze respingeva detta istanza rilevando l' insussistenza delle condizioni previste dall'art. 27, comma secondo, letta. a), del d.P.R. n. 394/1999, e richiamando il parere negativo al riguardo espresso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo di cui alla comunicazione del 14.05.2005.

Avverso detta determinazione la --- proponeva ricorso avanti al T.A.R. Toscana denunciando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Contro detta decisione la OVIASUYI ha proposto atto di appello e, a confutazione delle conclusioni del T.A.R., ha dedotto:

- che, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., il diniego del permesso di soggiorno è intervenuto in assenza di motivato parere della Procura della Repubblica interpellata che, nella specie, si è limitata a dichiarare che “*per il procedimento penale (relativo ai fatti denunciati) è stata presentata richiesta di archiviazione*”;

- che non risultano esternate le ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998 e che nessuna adeguata istruttoria è stata espletata in merito;

- che la disciplina per la permanenza in Italia ai sensi della norma predetta non ha natura premiale, con la conseguenza che il rilascio del permesso di soggiorno è del tutto sganciato dal buon andamento delle indagini e dall’esito del processo penale.

2). L’appello è fondato.

Il Questore di Firenze ha, invero, negato la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, ai sensi dell’art. 18 del t.u. n. 286/1998, facendo richiamo alla comunicazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo del 14.05.2005 recante “*richiesta di archiviazione*” per il procedimento penale *relativo* a fatti denunciati della cittadina nigeriana --- --- e riconducibili, nelle prospettazioni dell’istante, nelle situazioni di violenza o di grave sfruttamento dello straniero ipotizzate dal richiamato art. 18.

Sotto un profilo strettamente processuale la sola richiesta di archiviazione non costituisce atto che definisce la fase delle indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato. Alla richiesta di

archiviazione da parte del pubblico ministero deve, infatti, fare seguito la motivata pronuncia del G.I.P., che può discostarsi da quanto proposto della del p.m. (art. 409, secondo comma, c.p.p.). La stessa richiesta di archiviazione può formare oggetto di opposizione da parte della persona offesa dal reato che può insistere, in contrario alle conclusioni del p.m., per la prosecuzione delle indagini preliminari (art. 410, primo comma, c.p.p.).

Correttamente, pertanto, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di potere collegare alla richiesta del p.m. ai sensi dell'art. 408 c.p.p. valenza di "*implicita infondatezza della denuncia presentata dalla ricorrente*", quando detta richiesta non è stata ancora fatta propria del G.I.P. con formale declaratoria dell'infondatezza della "*notitia criminis*".

2.1). Sotto ulteriore profilo l'appellante correttamente si duole che il diniego di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 del t.u. n. 286/1998 non è assistito da idonea e congrua motivazione.

La giustificazione della determinazione negativa non può, invero, ricavarsi "*ob relationem*" con il richiamo all'annotazione contenuta nella comunicazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del 14.05.2005 che è riferita allo stato del procedimento penale, ma non reca alcuna valutazione in merito alle circostanze e fatti indicati nell'esposto denuncia della --- quali presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni di protezione sociale.

Stabilisce, invero, il richiamato art. 18 che il permesso di soggiorno per le ragioni ivi indicate è rilasciato dal "*Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o con il parere favorevole della stessa*

autorità”. In assenza di detta proposta, esclusa la possibilità di qualificare come motivato parere l’annotazione della Procura della Repubblica in calce alla nota del 14.05.2005, gravava quindi sull’ Autorità di Pubblica Sicurezza l’obbligo di esternare le ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno per i motivi di cui all’art. 18 del t.u. n. 286/1998 con autonoma valutazioni dei fatti e circostanze indicate dallo straniero istante, che non si rinviene tuttavia nell’atto gravato.

Parte istante ha correttamente posto in rilievo che l’ autorizzazione alla permanenza in Italia per le ragioni di cui all’art. 18 del t.u. n. 286/1998 non ha valore premiale di un contributo dato al corso delle indagini di polizia giudiziaria proseguite in sede penale.

La norma persegue, infatti, l’esigenza sul piano sociale di assicurare immediata protezione ad una parte considerata debole (lo straniero vittima di violenza o di grave sfruttamento), onde consentirgli di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di organizzazioni criminali e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. La determinazione dell’ Autorità di p.s. circa la sussistenza dei presupposti per apprestare detti presidi – onde assicurare su un piano di effettività lo scopo perseguito dalla norma - non deve attendere la conclusione del processo penale per i fatti denunciati ma, in presenza di istanza di protezione, può intervenire allo stato delle indagini ed della acquisizioni istruttorie con valutazione autonoma dell’ effettiva situazione in cui versa lo straniero e dell’ attendibilità dei fatti denunciati.

L’appello va , quindi, accolto.

Giusti motivi consentono la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello in epigrafe e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e per l'effetto annulla il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell' Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 27 giugno 2006 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone	Presidente
Sabino Luce	Consigliere
Luigi Maruotti	Consigliere
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere
Bruno Rosario Polito	Consigliere Est.

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere
f.to Bruno Rosario Polito

Segretario
f.to Anna Maria Ricci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....10/10/2006.....

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addì.....copia conforme alla presente è stata trasmessa

al Ministero.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria